



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Regolamento per
l'attendamento dei circhi con
animali

e per l'utilizzo di animali
all'interno di fiere, sagre,
mostre, esposizioni e
manifestazioni

Approvato con DCC n. 37 del 23 agosto 2018



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTENDAMENTO DEI CIRCHI CON ANIMALI E PER L'UTILIZZO DI ANIMALI ALL'INTERNO DI FIERE, SAGRE, MOSTRE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI

1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

- **Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama):** ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
- **Bisonti, Bufali ed altri bovidi:** ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
- **Struzzo e altri ratiti:** recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.

3 Fatti salvi i divieti è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Cumiana con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- c. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
- e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
- f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- g. L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.

In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l'esposizione degli animali di cui all'Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

4 La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
- b. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 novembre ed il 10 gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
- c. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IV A del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
- d. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione: aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 3.000,00 a titolo di cauzione.

6. Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente:

- dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;

- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

7. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

8. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al punto 4) la lettera a).

9. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.

10. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

11. Per quanto non previsto dal presente regolamento è necessario fare riferimento al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 30/11/2006.